

fettivo in rappresentanza della Direzione provinciale del Lavoro (ora Direzione territoriale del lavoro) di Latina;

Vista la nota prot. n. 3193 del 31 gennaio 2012 della D.T.L. di Latina con la quale si chiede la sostituzione del dott. Vincenzo Guarino, deceduto, con il dott. Raffaele Ieva;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il dott. Raffaele Ieva è nominato membro effettivo in seno alla Commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina, in rappresentanza della Direzione territoriale del lavoro di Latina, in sostituzione del dott. Vincenzo Guarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Roma, 14 febbraio 2012

Il direttore regionale: PARISI

12A02515

DECRETO 21 febbraio 2012.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici del lavoro, attualmente direzioni territoriali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la legge 142/2003;

Considerata la necessità di procedere alla rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Foggia di cui al precedente decreto del 25 febbraio 2011, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività - periodo dicembre 2011 - Dicembre 2012 pari al 3,3% (NIC Generale);

Sentite, ai sensi delle vigenti direttive Ministeriali, le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

1) La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in € 16,88 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2012.

2) La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata dalle percentuali previste dal codice civile N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nei giorni di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Foggia, 21 febbraio 2012

Il direttore territoriale: PISTILLO

12A02516

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 2012.

Modifica all'articolo 13, comma 2, del D.M. 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, ed in particolare il Capo II recante attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2009, n. 259, di seguito definito "DM 16 ottobre 2009", recante "Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009", come modificato da ultimo dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2011, n. 192;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*



della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che la modifica di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 2011, anticipando da dodici a diciotto mesi il termine utile per avviare i corsi di formazione periodica utili al rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta che i predetti corsi, se relativi all'abilitazione per il trasporto di persone, possono essere erogati a decorrere dal 9 marzo 2012 e, se relativi all'abilitazione per il trasporto di merci, dal 9 marzo 2013;

Considerato altresì che l'imminenza della data di avvio dei corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità dell'abilitazione per il trasporto di persone, richiede di intervenire con urgenza a modificare le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del citato DM 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per i titolari di carta di qualificazione del conducente che abilita sia al trasporto di merci che di persone, sì da conformarle a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, della citata direttiva 2003/59/CE;

Ritenuto pertanto di rinviare ad un successivo provvedimento le ulteriori modifiche ed integrazioni del più volte citato DM 16 ottobre 2009, attualmente in fase di approfondimento nell'ambito dei lavori di apposito tavolo tecnico istituito con i soggetti titolari di competenze nel settore;

Ritenuto infine di armonizzare la terminologia di cui al DM 16 ottobre 2009, con quella di cui alla direttiva comunitaria 2003/59/CE, facendo riferimento al trasporto di "merci" piuttosto che non a quello di "cose";

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al DM 16 ottobre 2009

1. Nel DM 16 ottobre 2009, la parola: "cose" è sostituita, ovunque ricorra, dalla parola: "merci".

2. All'articolo 13, del DM 16 ottobre 2009, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia.".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del DM 16 ottobre 2009, come modificate dal comma 2, si applicano anche ai primi corsi di formazione periodica avviati a partire dal termine di cui all'articolo 13, comma 10, primo periodo, del predetto DM 16 ottobre 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2012

p. il Ministro: CIACCIA

12A02792

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» registrata con regolamento (CE) n. 507/2009 della Commissione del 15 giugno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 507/2009 della Commissione del 15 giugno 2009, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Abbacchio Romano, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano I.G.P., con sede in Roma, via R. Lanciani n. 38, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Abbacchio Romano;

Vista la nota protocollo n. 3644 del 21 febbraio 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 15 febbraio 2012, con la quale il Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano I.G.P., richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5,

